



Regolamento del servizio idrico integrato

Parte II servizio fognatura e depurazione

Testo approvato dall'Assemblea Consortile del 22 aprile 2010 e aggiornato nella successiva seduta del 17 dicembre 2010

INDICE

NORME GENERALI	3
Art 1. Ambito ed efficacia del Regolamento	3
Art 2. Oggetto del Regolamento	3
Art 3. Scopi generali	3
Art 4. Definizioni	3
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	6
Art 5. Regime autorizzatorio	6
Art 6. Ammissibilità	6
Art 7. Rilascio di parere tecnico preventivo e collaudo per nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio	7
Art 8. Accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	7
Art 9. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di AMC e AMPP	7
Art 10. Prescrizioni per le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura	7
Art 11. Divieto di diluizione degli scarichi	8
Art 12. Scarichi vietati	8
Art 13. Scarichi contenenti sostanze con limiti non previsti	9
Art 14. Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti	10
Art 15. Impianti di pretrattamento	10
Qualora si verificchino sversamenti accidentali si rimanda al disposto di cui all'Art 14.	10
Art 16. Corretto e razionale uso dell'acqua	10
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	10
Art 17. Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura	10
Art 18. Prescrizioni tecniche generali	11
Art 19. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue domestiche	11
Art 20. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali	12
Art 21. Pozzetti di ispezione	12
Art 22. Generalità di allacciamento	12
Art 23. Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura	13
CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI	13
Art 24. Funzioni di vigilanza e controllo	13
Art 25. Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali	14
Art 26. Obbligo di installazione di apparecchiature di misura agli scarichi di acque reflue industriali	14
Art 27. Obbligo di installazione del contatore al prelievo	15
Art 28. Caratteristiche, posizionamento, sigillo e guasti delle apparecchiature di misura	15
Art 29. Controlli e registrazioni delle letture dei contatori per gli stabilimenti industriali	15
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	16
Art 30. Tariffe	16
Art 31. Modalità e termini di pagamento della tariffa	16
Art 32. Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale	16
Art 33. Compenso per spese istruttorie	17
Art 34. Risarcimento danni	17
SISTEMA SANZIONATORIO	17
Art 35. Sanzioni amministrative	17
Art 36. Sanzioni penali	17
Art 37. Provvedimenti amministrativi	18
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
Art 38. Rinvio alla normativa esistente	18

NORME GENERALI

Art 1. Ambito ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni dell'A.T.O. n. 3 di cui alla L.R. 81/95, nei quali i servizi di fognatura e di depurazione sono gestiti dalla Publiacqua S.p.A., in seguito denominata in breve con il termine "Azienda". Esso regola le modalità di gestione dei servizi sopraccitati e dovrà costituire parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Comunali Edilizi e d'Igiene locali.

Ferme restando le norme del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78.

Art 2. Oggetto del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dal D.lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) le modalità per il recapito degli scarichi di qualsiasi tipo in pubblica fognatura e il relativo controllo ;
- b) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della pubblica fognatura;
- c) la gestione amministrativa e i rapporti con l'utenza

Il presente Regolamento non si applica alle caditoie stradali e alle fognature bianche non afferenti al Servizio Idrico Integrato.

Eventuali modifiche della parte II del Regolamento seguiranno le procedure di cui all'Art. 2 della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Distribuzione e fornitura dell'acqua potabile.

Art 3. Scopi generali

Le presenti norme stabiliscono una disciplina omogenea degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, nel rispetto della legislazione statale e regionale, al fine di

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dal D. Lgs. 152/06;
- tutelare le infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione;
- promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria.

Art 4. Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti e, in particolare, di quanto indicato dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, e dalla normativa regionale vigente valgono le definizioni ivi riportate, s'intende per:

1. D.Lgs. 152/06 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152/06 Norme in materia ambientale
2. L.R.20/06 la Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006 n°20 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
3. D.P.G.R. 46/R/2008 il regolamento di attuazione della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006 n°20 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
4. abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri abitante giorno.
5. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in *acque nere*, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e *acque saponose*, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze simili nell'ambito domestico;
6. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
7. acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
8. acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: Acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., in particolare quelle individuate con provvedimento regionale, ai sensi della lettera e) dello stesso art. 28, comma 7; le acque reflue definite dall'art. 101 comma 7 D.lgs 152/06 e in particolare quelle individuate con D.P.G.R.46/R/2008;
9. agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia tecnicamente che economicamente anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
10. rete fognaria: : sistema di canalizzazioni per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
11. fognatura separata: la rete fognaria costituita da-due canalizzazioni, la prima *la fognatura bianca*, adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, la seconda, *la fognatura nera*, destinata alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
12. fognatura mista: rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e di acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto e, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale.
13. scarichi esistenti: scarichi di acque reflue urbane, di impianti di trattamento di acque reflue urbane, di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 (13/06/1999), erano in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente;
14. acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

15. scarico: qualsiasi immissione di acque reflue tramite condotta nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a trattamenti preventivi di depurazione, (sono esclusi i rilasci di acque di restituzione previste al art.114 del D.lgs 152/06;)
16. stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte III del D.Lgs. 152/06, e ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
17. impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento
18. valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
19. scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognatura mista atti a scaricare verso un recettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari
20. sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe
21. acque meteoriche di prima pioggia AMPP: acque corrispondenti , per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
22. acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: strade pubbliche e private, piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'articolo 8 comma 8 della L.R.20/06
23. acque meteoriche contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, individuate dal regolamento di cui all'art. 13 della legge regionale 20/06
24. punto di consegna: il punto di consegna della fornitura del servizio che definisce il limite delle responsabilità del Gestore è identificato con il pozzetto di consegna posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata. Nel caso in cui il pozzetto di consegna non sia presente, il punto di consegna è costituito dal limite tra suolo pubblico e proprietà privata.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art 5. Regime autorizzatorio

Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:

- Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 2 dell'art.124 del D. Lgs. 152/06, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere presentata all'Azienda domanda di allacciamento, unitamente alla documentazione tecnica di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
- Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati, come previsto dagli art. 124 e 125 D. Lgs 152/06 e dalla normativa regionale, secondo le modalità di cui all'Art.8 del presente Regolamento; successivamente dovrà essere presentata all'Azienda apposita domanda di allacciamento.
- Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve essere presentata all'Azienda domanda di allacciamento corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato 1 al presente Regolamento e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli scarichi derivanti dalle attività svolte, sono conformi a quanto previsto dall'art.101 comma 7 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni. e a quanto indicato dalla normativa regionale.
- Gli scarichi di AMPP (art.8 comma 1 della L.R.20/06) e AMDNC (art.9 comma 1 della L.R.20/06) sono sempre ammessi previo assenso e secondo le prescrizioni del gestore.
- Gli scarichi delle AMPP di cui all'art. 8 comma 3 della LR.20/06 sono soggette ad autorizzazione rilasciata da ATO previo parere e prescrizioni del gestore, fatto salvo le norme transitorie per gli scarichi esistenti come previsto all'art. 24 della LR stessa.
- Gli scarichi di AMC sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità previste dal D.P.G.R.46/R/2008.

L'A.A.T.O. n. 3, richiamati i criteri di ammissibilità di cui all'Art.6 del presente Regolamento, si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art 6. Ammissibilità

Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento, sono sempre ammessi.

Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, purché autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Per i nuovi scarichi, in relazione all'assetto fognario, all'esistenza di scaricatori di piena e alla capacità depurativa residua dell'impianto pubblico di depurazione asservito alla pubblica fognatura, l'accettazione sarà subordinata al parere preventivo dell'Azienda sulla base del seguente ordine di preferenza:

1. acque reflue domestiche;
2. acque reflue industriali;

In subordine alle tipologie sopra riportate ai punti 1 e 2, è ammesso lo smaltimento presso gli impianti pubblici di depurazione delle tipologie di cui all'art. 110 comma 3 punti a) b) e c) del D.Lgs 152/06, secondo le procedure specificate nello stesso art. 110.

Art 7. Rilascio di parere tecnico preventivo e collaudo per nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio

Per i nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio si rinvia all'apposito regolamento "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti fra il servizio idrico integrato e gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico".

Art 8. Accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Per gli stabilimenti che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura, l'accettazione degli scarichi è subordinata al rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e contenute nei provvedimenti autorizzatori, nonché dei valori limite stabiliti dall'Azienda-

L'Azienda, tenuto conto sia della capacità depurativa dei singoli impianti pubblici di depurazione, valutata per carico volumetrico, organico e azotato, sia della idoneità della rete fognaria pubblica, valutata secondo la tipologia, le caratteristiche tecniche e la dislocazione di eventuali scaricatori di piena, può stabilire valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a quelli indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente ai parametri di cui alla tabella A dell'allegato 2 al presente Regolamento.

L'Azienda, può stabilire valori in deroga anche per i parametri di cui alla tabella B dell'allegato 2 al presente Regolamento, purché sia garantito che gli scarichi finali siano conformi ai limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.

Art 9. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di AMC e AMPP

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, oppure laddove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo rispettivamente al titolare dello scarico o al consorzio medesimo.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in corso, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

La procedura di autorizzazione e il modello di domanda, sono definiti dall'AATO n.3 nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, reperibili presso gli sportelli unici per le attività produttive, l'Azienda e l'AATO n.3.

Art 10. Prescrizioni per le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura

L'AATO, recepiti i pareri favorevoli dell'Azienda e di ARPAT secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni, dispone le necessarie prescrizioni.

Tali prescrizioni potranno essere individuate in fase di autorizzazione o di rinnovo dell'atto autorizzatorio ovvero a seguito di attività di vigilanza e controllo.

Le prescrizioni che l'autorizzazione allo scarico deve contenere sono volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni normative senza che ne consegua pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

Il gestore può proporre, in relazione alle specifiche condizioni dello scarico, prescrizioni per gli scarichi industriali in funzione del rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi da scolmatori di piena e impianti di depurazione:

- a) una relazione annuale riportante le modalità di gestione, di manutenzione e di controllo con eventuali risultati dei controlli analitici da conservare tre anni
- b) obbligo di comunicare tempestivamente quali siano le sostanze inquinanti che possono essere presenti in eventuali scarichi accidentali o derivati da avaria del ciclo produttivo e/o dell'impianto di pretrattamento
- c) obbligo di comunicare tempestivamente le disfunzioni ai cicli produttivi e/o agli impianti di trattamento come previsto all'Art.14 e Art.15 che possano determinare rischio di inquinamento
- d) l'installazione di misuratore di portata allo scarico, obbligatorio per gli scarichi sopra i 100 AE in riferimento allo scarico giornaliero di punta, per gli scarichi con parametri in deroga e per gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose entrambi anche se inferiori
- e) per gli scarichi industriali in deroga e per quelli contenenti sostanze pericolose può essere prescritto:
 - i) l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità e la quantità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Azienda per un periodo non inferiore a tre anni;
 - ii) l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, eventualmente dotati di registratore e di sigillo, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi;
 - iii) l'installazione di un sistema di telecontrollo e interruzione automatica dello scarico ai fini di tutelare scaricatori di piena e lo scarico dell'impianto ;
 - iv) la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
 - v) la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione e in relazione alle portate previste e alla presenza di scaricatori di piena;
 - vi) la realizzazione di un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella C dell'allegato 2 al presente Regolamento prima della loro confluenza nello scarico generale.

Resta salva la facoltà da parte dell'Azienda di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive motivate dalla necessità di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 124 comma 10.

Art 11. Divieto di diluizione degli scarichi

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti. In sede di autorizzazione può essere prescritto che lo scarico delle acque di raffreddamento, lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art 12. Scarichi vietati

E' vietato scaricare in pubblica fognatura ogni sostanza classificabile come rifiuto e in particolare le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute

pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare danni ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
- c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi caratteristiche tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- i) spurghi di fognature private;
- j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
- l) reflui con carica batterica e/o virale patogena che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti dell'Azienda, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni amministrative, penali e l'eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi della normativa vigente.

Art 13. Scarichi contenenti sostanze con limiti non previsti

Qualora risulti, o che le acque reflue per le quali è richiesta l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura contengano sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione e/o all'ambiente, l'Azienda, in caso di parere favorevole all'accettabilità dello scarico in pubblica fognatura, si riserva di stabilire, caso per caso, e previo parere tecnico di ARPAT i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifica secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.

Nel caso di accertamento in fase di controllo l'Azienda provvederà a richiedere l'adeguamento dell'atto autorizzatorio, definendo caso per caso, e previo parere tecnico di ARPAT i relativi limiti di accettabilità.

Art 14. Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti

In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possano pervenire in pubblica fognatura, i titolari dello scarico o i responsabili dello sversamento sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Azienda a mezzo telefono e per iscritto a mezzo fax, anche se lo sversamento accidentale è avvenuto all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici dell'Azienda e dell'Autorità competente per territorio.

In caso di possibili riflessi ambientali l'Azienda dovrà tempestivamente dare comunicazione all'A.R.P.A.T. competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, l'Azienda darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio.

Tutte le spese sopportate dall'Azienda, dall'A.R.P.A.T., dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L, dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.

Art 15. Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.

Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono, e per iscritto a mezzo fax, all'Azienda e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi.

Qualora si verificano sversamenti accidentali si rimanda al disposto di cui all'Art.14.

L'eventuale disattivazione degli impianti di pretrattamento dovuta a lavori di manutenzione ordinaria deve preventivamente essere concordata con l'Azienda; la data di disattivazione deve essere indicata all'Azienda con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.

Art 16. Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui al Capo II "Tutela Quantitativa della Risorsa e Risparmio Idrico" del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda, oltre al controllo generale sul rispetto di detti criteri, potrà svolgere funzioni di indirizzo nei confronti degli stabilimenti allacciati alla pubblica fognatura, fornendo l'assistenza necessaria allo scopo di promuovere e favorire il riutilizzo e il riciclo delle acque reflue o già usate nel ciclo produttivo.

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art 17. Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Ai fini del comma precedente per “zona servita da pubblica fognatura” deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata ad una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo, come definito dall'allegato 3 al presente Regolamento. Quanto sopra fatti salvi casi particolari rilevati dai competenti organi comunali e preventivamente concordati con l'Azienda.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo.

A tal fine il Sindaco stabilisce il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi altra forma di smaltimento.

Nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla estensione del sistema - rete e impianto - o alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta, alle autorità competenti ai sensi della L.R. 20/2006, di apposita autorizzazione allo scarico.

Art 18. Prescrizioni tecniche generali

Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell'Azienda dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione.

Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita solo al livello di un apposito “pozzetto di raccordo”, posto all'interno della proprietà privata e collegato alla pubblica fognatura.

A monte dell'immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito “pozzetto di ispezione” sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali AMC e AMPP per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate dall'Art.21 del presente Regolamento. Quando possibile, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.

Art 19. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue domestiche

L'utente deve provvedere a proprie spese alla realizzazione di un adeguato impianto di pretrattamento dei propri reflui domestici, tranne che in situazioni locali, specifiche ed eccezionali indicate dall'Azienda,

In occasioni di trasformazioni, ristrutturazioni o modifiche degli edifici, il sistema di raccolta e pretrattamento dei reflui domestici dovrà essere reso conforme al presente Regolamento.

I titolari degli scarichi dovranno garantire il buon funzionamento di tutti gli impianti di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla periodica vuotatura dei pozzetti a interruzione idraulica e delle fosse biologiche. Per il dimensionamento di tali dispositivi e per gli schemi base degli allacciamenti si rimanda all'allegato 4 del presente Regolamento.

Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in pubblica fognatura.

Art 20. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali

Le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo devono essere separate, fino al pozzetto d'ispezione, dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche.

L'Autorità competente può, in sede di autorizzazione, prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Resta salva la facoltà dell'Autorità competente di prescrivere l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento. In particolare possono essere previsti per la misurazione di tali scarichi anche uno o più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall'accertata impossibilità tecnica di effettuare i lavori di separazione.

Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare vengono valutati in sede di autorizzazione.

Art 21. Pozzetti di ispezione

I pozzetti di ispezione devono essere costruiti secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia degli scarichi ed avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l'effettuazione di campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed idonea collocazione per un'accessibilità in sicurezza. A tal fine l'Azienda si riserva di prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica e/o la ricollocazione di pozzetti preesistenti per l'adeguamento a quanto previsto dal presente Regolamento.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'Azienda sarà applicata la penale prevista all'Allegato 6.

Art 22. Generalità di allacciamento

I lavori relativi alla realizzazione dell'allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, , saranno eseguiti a spese del richiedente.

Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, l'Azienda darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura l'allacciamento fino alla condotta stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dall'Azienda nell'apposito allegato, previo nulla-osta rilasciato dall'Azienda.

I titolari degli scarichi ottempereranno, in tal caso, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'attuazione dell'allacciamento, come l'autorizzazione comunale o i permessi e dovranno versare la cauzione prevista, che sarà restituita entro 90 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'utente.

L'Azienda si riserva di effettuare sopralluoghi di accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

In casi di rilevata difformità rispetto alle specifiche tecniche indicate nel nulla-osta, potrà essere richiesto l'adeguamento delle opere realizzate.

Nel caso in cui il richiedente scelga di fare eseguire i lavori all'Azienda, la stessa provvederà dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base delle tariffe di cui all'allegato C della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

L'allacciamento dovrà essere eseguito secondo gli schemi 1, 2, 3, 4 dell'allegato 4 al presente Regolamento, secondo il tipo di fognatura in essere e dell'attività svolta all'interno dell'immobile.

L'allacciamento alla fognatura deve essere eseguito sulla testa del condotto fognario.

In casi particolari l'Azienda si riserva di autorizzare l'allacciamento a una quota più bassa e comunque non inferiore ai 2/3 dell'altezza della fognatura.

Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati difformemente da quanto sopra riportato, il titolare dello scarico dovrà provvedere ad installare idonei dispositivi antiriflusso. In tali casi di difformità l'Azienda non risponderà dei danni provocati da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura.

Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo.

Nel caso di nuova costruzione della pubblica fognatura, l'Azienda provvederà ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio.

Nei casi di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti fognari esistenti, motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o non conformità alle norme vigenti in materia, l'onere relativo all'adeguamento degli allacciamenti esistenti è posto a carico dell'utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.

Le operazioni di stasatura e spurgo dell'allacciamento sono a carico dell'utente sino alla condotta stradale.

La manutenzione straordinaria dell'allacciamento, intesa come sostituzione della condotta, è a cura e spese dell'utente sino al punto di consegna.

In caso di malfunzionamento dell'allacciamento e per verificare le cause dello stesso, l'utente può rivolgersi al Gestore che effettuerà il sopralluogo a titolo oneroso.

Art 23. Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura

Nella costruzione delle canalizzazioni interraste all'interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio.

Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dall'Azienda.

Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota inferiore alla pubblica fognatura, tale immissione dovrà avvenire per gravità tramite un "pozzetto di calma".

CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI

Art 24. Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, l'Azienda, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo.

L'Azienda è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e regolamentari.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme e delle prescrizioni autorizzative di cui all'Art.10 del presente Regolamento.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dall'Azienda.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla L. 675/96 e del D.P.R. 318/99 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

L'Azienda ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

Art 25. Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali

Durante i controlli di cui all'Art.24 del presente Regolamento potrà essere eseguito il prelievo di uno o più campioni dello scarico significativo ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa.

Il campione rappresentativo dello scarico dovrà essere prelevato secondo le modalità previste dal D.lgs 152/06 allegato 5 parte III punto 1.2.2, in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

Tale campione sarà suddiviso in tre aliquote adeguatamente sigillate, una delle quali verrà consegnata al titolare dello scarico, la seconda sarà avviata all'analisi, mentre la terza sarà mantenuta dall'Azienda a disposizione per eventuali revisioni.

Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Relativamente a tutte le operazioni effettuate, verrà redatto un apposito verbale che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, al quale s'indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia allo scopo incaricato.

Nel caso in cui il titolare dello scarico, per la propria aliquota, abbia ottenuto un esito analitico significativamente diverso da quello risultante all'Azienda, lo stesso potrà richiedere la revisione dell'analisi da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato (oppure accreditato secondo la norma UNI ISO 17025).

La revisione verrà effettuata inviando l'aliquota di confronto al laboratorio di analisi A.R.P.A.T. competente per territorio o a un laboratorio terzo concordato, le cui risultanze di analisi verranno ritenute definitive. I costi delle analisi relative all'aliquota di confronto saranno a carico dell'utente.

Nel caso in cui le operazioni di prelievo siano ostacolate, sarà applicata la specifica penale prevista all'Allegato 6.

Art 26. Obbligo di installazione di apparecchiature di misura agli scarichi di acque reflue industriali

Come previsto dall'Art.10 del presente Regolamento per gli scarichi di acque reflue industriali il gestore può prescrivere l'installazione, a spese del titolare dello scarico, di misuratori di portata per il controllo della quantità e nel caso di scarichi con parametri in deroga e/o contenenti sostanze pericolose, anche l'installazione di strumenti di misura, se del caso in continuo e/o telecontrollati, della quantità e qualità dello scarico.

Il titolare dello scarico è obbligato ad assicurare il corretto funzionamento della strumentazione installata.

L'utente ha l'obbligo di concedere l'accesso agli strumenti per le letture e il prelievo dei campioni delle acque di scarico-

In questo caso il volume scaricato utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato dal misuratore di portata installato.

I titolari degli scarichi dovranno seguire le modalità di controllo e registrazione del misuratore secondo quanto disposto all'Art.29 del presente Regolamento.

Nel caso di scarichi in deroga in sede di rilascio della autorizzazione può essere prescritta l'installazione di un sistema di telecontrollo e interruzione automatica dello scarico ai fini di tutelare scaricatori di piena e lo scarico dell'impianto .

Art 27. Obbligo di installazione del contatore al prelievo

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità di cui all'Art.29 del presente Regolamento.

La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l'applicazione dell'apposita penale prevista all'Allegato 6.

Art 28. Caratteristiche, posizionamento, sigillo e guasti delle apparecchiature di misura

I contatori di cui all'art. Art.27 installati e mantenuti in efficienza ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano e/o scaricano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e/o scaricate e dovranno essere installati in luoghi che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.

La non corretta manutenzione dei dispositivi di misura comporterà l'applicazione della specifica penale di cui all'Allegato 6.

Per le acque prelevate, tali contatori dovranno essere posti sopra il punto di prelievamento per chi si approvvigiona di acque superficiali e sul "collo" per chi si approvvigiona da pozzi. Qualora l'attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere disciplinate dall'Azienda condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei contatori di portata.

Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 36/94, l'obbligo dell'installazione del contatore al prelievo, dovrà essere assolto prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico. In caso di comprovata impossibilità, l'Azienda può fissare i tempi entro i quali i titolari degli scarichi devono installare i contatori.

L'Azienda può imporre, a spese del titolare degli scarichi, una diversa collocazione del contatore, qualora esso si trovi in luogo poco adatto alla lettura e alle verifiche di cui sopra, o non rispondente alle indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.

Prima dell'attivazione degli emungimenti, i soggetti interessati, dovranno comunicare all'Azienda:

- la marca e il tipo di contatore installato;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.

L'Azienda provvederà, al momento dell'attivazione del prelievo, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei contatori che non potrà essere manomessa. I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da parte del personale dell'Azienda o da persona dalla stessa formalmente autorizzata. L'Azienda provvederà alla rimozione dei sigilli per consentire l'intervento di riparazione o di sostituzione del contatore e alla rilevazione della lettura. L'interessato dovrà poi comunicare entro tre giorni, la nuova installazione del contatore per la nuova sigillazione.

Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Art 29. Controlli e registrazioni delle letture dei contatori per gli stabilimenti industriali

L'Azienda imporrà l'adozione annuale per ogni stabilimento, di un apposito registro vidimato e numerato sul quale dovranno essere annotati, a cura dei titolari degli scarichi, per l'anno successivo:

- il numero di matricola di ogni contatore installato al prelievo e/o allo scarico;

- letture mensili degli stessi con data di rilevazione;
- indicazione degli eventuali periodi di guasto.

Il registro dovrà essere costantemente aggiornato, tenuto presso lo stabilimento e messo a disposizione dell'Azienda per controlli. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere inviata all'Azienda e all'Autorità di Ambito l'autodenuncia di cui all'Art.32 del presente Regolamento.

L'Azienda si riserva inoltre di richiedere ai fini del controllo quantitativo degli scarichi e/o della fatturazione degli stessi, la lettura dei contatori di prelievo e/o di scarico anche con cadenza mensile o trimestrale

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art 30. Tariffe

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle tariffe relative ai servizi di fognatura e di depurazione, laddove presenti. Nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione l'applicazione della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione segue le modalità indicate dall'articolo 8-sexies della Legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento delle tariffe di cui sopra sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

Per gli scarichi industriali, vale la tariffa definita dalla Autorità di Ambito ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2006.

Art 31. Modalità e termini di pagamento della tariffa

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate allacciati al pubblico acquedotto l'addebito dei costi dei servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell'acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposite fatture trimestrali, anche presuntive, emesse sulla base dell'autodenuncia annuale di cui all'Art.32 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dall'Azienda.

Nel caso di mancata autodenuncia annuale o nel caso sia accertata la mancanza di uno strumento di misura, l'Azienda provvederà all'addebito in via presuntiva di una quantità prelevata pari a 75 mc/anno per persona.

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali l'addebito dei costi di fognatura e, nel caso, di depurazione è effettuato con apposite fatture trimestrali, anche presuntive, emesse sulla base dell'autodenuncia annuale di cui all'Art.32 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dall'Azienda.

Per utenti particolarmente significativi per quantità e qualità di scarico, la fatturazione può essere anche mensile.

Il pagamento delle fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, verranno applicate le penalità per ritardato pagamento con le modalità di cui alla Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Distribuzione e fornitura dell'acqua potabile.

Art 32. Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a

denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli messi a disposizione dall'Azienda, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente per l'addebito della tariffa per i servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione.

I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, facendo uso degli appositi moduli messi a disposizione dall'Azienda, gli elementi necessari per la determinazione della tariffa per i servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione nei seguenti termini:

b1) elementi quantitativi: dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascun scarico terminale desunti dalla lettura degli appositi contatori allo scarico, ove presenti, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati. Dovranno inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto in dotazione allo stabilimento, nonché i prelievi idrici complessivi.

b2) elementi qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico determinati attraverso controlli periodici. Dovranno nello specifico essere denunciati: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, N totale e P totale, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell'autorizzazione allo scarico.

L'omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo sarà penalizzata secondo quanto previsto all'Allegato 6.

L'Azienda predispone controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio, per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico. L'accertamento ai fini tariffari è effettuato secondo le disposizioni di legge.

Art 33. Compenso per spese istruttorie

Per gli oneri, a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall'effettuazione di sopralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l'istruttoria della domanda di allacciamento, l'Azienda farà riferimento alle tariffe previste nell'apposito allegato al presente Regolamento.

Art 34. Risarcimento danni

L'Azienda si riserva di rivalersi sui responsabili per tutti i costi dovesse essere chiamata a sostenere in conseguenza di atti dolosi o eventi accidentali che causino lo sversamento in fognatura di liquami non rispondenti alle prescrizioni e alle norme vigenti.

SISTEMA SANZIONATORIO

Art 35. Sanzioni amministrative

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate e applicate dall'AATO, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito all'art. 22 della L.R. 31 maggio 2006 N°20.

Art 36. Sanzioni penali

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'art 137 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Art 37. Provvedimenti amministrativi

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli Art.35 e 36 di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, l'ATO adotterà i provvedimenti amministrativi previsti dall'art 130 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni procedendo, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Inoltre, qualora l'utente non rispetti prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente Regolamento, saranno applicate le penali previste all'Allegato 6.

Nei casi di violazione di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4 dell'Allegato 6, l'Azienda provvederà a comunicare all'utente le prescrizioni e i termini per l'adempimento delle stesse. Il termine di esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'utente. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto l'Azienda applicherà le penali descritte ai rispettivi punti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 38. Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, fino all'adozione di specifiche normative, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno.